



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MILAZZO
“SEZIONE TECNICA”

ORDINANZA N° 05 / 2003

**Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Milazzo:**

VISTE: le Ordinanze n° 20/83 del 16.07.1983, n° 23/90 del 09.06.1990 e n° 09/2002 del 07.03.2002, disciplinanti, tra l'altro, i movimenti e gli accosti delle unità navali nello specchio acqueo antistante il porto di Milazzo e nella relativa rada;

RITENUTO: necessario armonizzare la normativa sopra richiamata, anche tenuto conto della sicurezza della navigazione e delle operazioni di accosto delle Motocisterne ai pontili della locale Raffineria;

VISTI: gli articoli 16, 17, 62, e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio

ORDINA

Art.1) con decorrenza immediata, nello specchio acqueo antistante i pontili della locale Raffineria, entro un raggio di metri 700 (settecento) dagli stessi, è interdetta la navigazione, la sosta, la pesca ed ogni altra attività marittima incompatibile con le operazioni marittime da e per la Raffineria di Milazzo;

Art.2) dal precitato divieto sono esentati i mezzi navali Militari, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, nonché i Piloti, gli Ormeggiatori-barcaioli, i Rimorchiatori, i mezzi antinquinamento e comunque i mezzi navali adibiti esclusivamente ai servizi portuali; dette unità navali dovranno comunque comunicare alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto, la loro posizione all'interno dello specchio acqueo interdetto;

Art.3) la sopraindicata zona di interdizione è ridotta ad un raggio di metri 200 (duecento) dai pontili della Raffineria, eccezionalmente per la sola attività di pesca professionale da esercitarsi, in ore diurne, ossia in un arco temporale compreso tra un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. In ogni caso le unità da pesca dovranno dare precedenza a tutte le navi in entrata/uscita dai pontili della Raffineria, nonché utilizzare ogni accorgimento nautico per agevolare la manovra delle stesse unità. In particolare dovranno sempre prestare massima attenzione alle segnalazioni di manovra delle navi;

Art.4) allo scopo di non ostacolare la manovra delle navi ed aliscafi che accedono o escono dal porto di Milazzo, è fatto divieto di effettuare qualunque genere di pesca, inclusa quella sportiva, subacquea e con fonti luminose, nonché ogni attività marittima che sia di impedimento alle manovre di entrata ed uscita dal porto, entro un raggio di metri 700 (settecento) dal fanale verde della diga foranea;

Art.5) i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare a loro stessi e/o a terzi in conseguenza del proprio comportamento e puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso reato;

Art.6) l'art. 4 dell'Ordinanza n° 23/90 del 09.06.1990 e l'art. 5 dell'Ordinanza n° 09/2002 del 07.03.2002, sono abrogati;

Art.7) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Milazzo lì, **20.03.2003**

F.to **IL COMANDANTE**
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Nunzio MARTELLO